REGOLAMENTO (CEE) N. 2809/87 DEL CONSIGLIO

del 17 settembre 1987

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2194/85 che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i semi di soia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1491/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, recante misure speciali per i semi di soia [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 1921/87 [2], in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2194/85 [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 2133/87 [4], prevede la possibilità di ricorrere a misure transitorie per il passaggio dal regime in vigore nella campagna 1984/1985 al nuovo regime istituito dal suddetto regolamento;

considerando che l'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2194/85 ammette, per le campagne 1985/1986 e 1986/1987, l'impiego di metodi di analisi diversi dal metodo unico di cui al regolamento (CEE) n. 1470/68 della Commissione, del 23 settembre 1968, relativo al prelievo e alla riduzione dei campioni, nonché alla determinazione del tenore di olio, impurità e umidità dei semi oleosi [5], modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 2435/86 [6]; che, per motivi tecnici ed economici, risulta impossibile applicare il metodo unico già a partire dalla campagna 1987/1988; che è pertanto opportuno prorogare la disposizione attualmente in vigore per un'ulteriore campagna; che occorre quindi modificare conseguentemente il regolamento (CEE) n. 2194/85,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2194/85 è modificato come segue:

1) nel primo comma, i termini « campagne 1985/1986 e 1986/1987 » sono sostituiti dai termini « campagne 1985/1986, 1986/1987 e 1987/1988 »;

2) nel terzo comma, il termine « 1987/1988 » è sostituito dal termine « 1988/1989 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 settembre 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. E. TYGESEN

---

[1] GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15.
[2] GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 19.
[3] GU n. L 204 del 2. 8. 1985, pag. 1.
[4] GU n. L 200 del 13. 7. 1987, pag. 2.
[5] GU N. L 239 del 28. 9. 1968, pag. 2.
[6] GU n. L 210 dell'1. 8. 1986, pag. 55.